



## **Titolo**

Corte federale d'appello – giudicato - estensione soggettiva degli effetti – istanza - inammissibilità

## **Descrizione**

In merito ad una istanza rivolta alla Corte federale diretta all'estensione soggettiva degli effetti di un giudicato formatosi su una propria decisione, in assenza di una norma federale che attribuisca espressamente a questa Corte tale potere, occorre verificare se detta competenza, siccome astrattamente inerente alla funzione giurisdizionale già esercitata dalla Corte, possa essere ritenuta implicitamente ricompresa nelle sue attribuzioni giurisdizionali (previste dall'art. 34, comma 11, Statuto FIGC). In altri termini si tratta di decidere se il potere di dichiarare l'estensione soggettiva degli effetti di un giudicato possa essere considerato una implicita derivazione della competenza giurisdizionale di cui è espressione quel giudicato, e quindi appartenga al medesimo giudice che si è pronunciato con la sentenza definitiva. Al riguardo, per poter configurare la suddetta competenza "derivata" occorre innanzitutto l'esistenza di una lite quale presupposto indefettibile della giurisdizione in sede contenziosa, considerato che la funzione giurisdizionale serve a risolvere una situazione di incertezza oggettiva relativa a diritti o rapporti giuridici che non sia altrimenti eliminabile senza l'intervento del giudice. Allorché non risulti che l'efficacia *ultra partes* del giudicato invocato dagli istanti sia oggetto di contestazione da parte dei competenti uffici della FIGC deputati ad applicare le sanzioni in questione manca in radice il presupposto per un intervento giurisdizionale.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 93/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Sclafani

## **Riferimenti normativi**

art. 98 CGS; art. 34, comma 11, Statuto FIGC

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 093 CFA del 9 aprile 2021 (Sigg. Cacciabue Riccardo-Lanza Giovanni/Procura Federale)**